Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 29 novembre 1950 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 ottobre 1950, n. **913**.

Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è aggiunto il seguente comma:

« Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorità militari; essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari è di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non può superare il 10 per cento degli organici vigenti ».

Art. 2.

Nell'art. 13 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:

« I volontari ausiliari arruolati a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva; ad essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari che sono stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I volontari ausiliari sono iscritti in quadri speciali delle scuole centrali antincendi, presso le quali debbono frequentare un corso di addestramento tecnico professionale della durata di quattro mesi; al termine del corso possono essere destinati a prestare servizio presso i Corpi vigili del fuoco per l'addestramento di specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono collocati in congedo ».

Art. 3.

Nell'art. 18 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi ».

Art. 4.

L'idoneità ottenuta dal volontario ausiliario nel corso di addestramento è titolo di preferenza, a parità di condizioni, nei concorsi per l'assunzione in pianta stabile nei Corpi dei vigili del fuoco.

Art. 5.

Nell'art. 40 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:

« *e*) alle spese, a qualunque titolo, per il servizio dei volontari ausiliari ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 27 ottobre 1950, n. **914**.

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 150 milioni a carico dello Stato per oneri di carattere generale dell'Ente autonomo del Flumendosa ai sensi dell'art. 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'art. 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, la spesa di lire 150 milioni per spese generali dell'Ente autonomo del Flumendosa e per ogni altro atto preparatorio all'esecuzione delle opere dell'Ente medesimo.

La suddetta spesa sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-1950.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-1950.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti in base alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 4 novembre 1950, n. **915**.

Aumento di un posto di professore di ruolo nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1949-50, in aggiunta ai posti di professore di ruolo attualmente previsti dal regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298, è istituito un nuovo posto di ruolo presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa.

Art. 2.

La spesa di lire 1.115.000 relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge graverà sul capitolo n. 136 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1949-1950, e sarà compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 146 del bilancio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Gonella — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 4 novembre 1950, n. **916**.

Proroga al 30 giugno 1950 della temporanea facoltà attribuita alle Amministrazioni militari di tenere i conti relativi ai materiali soltanto a quantità e non a valore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366, sono applicabili fino al 30 giugno 1950 a decorrere dal 1° gennaio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 9 novembre 1950, n. **917**.

Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 50 milioni con decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 533, viene ulteriormente elevato a lire 150 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 novembre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 21 novembre 1950, n. 918.
Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Sassari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1950-51, è istituita presso l'Università degli studi di Sassari la Facoltà di agraria.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università di Sassari, di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificata con regio decreto 9 settembre 1937, n. 1767, e con regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 1064, sono aggiunti quattro posti di professore per la Facoltà di agraria.

Art. 3.

Al ruolo organico degli assistenti ordinari istituito in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sono aggiunti cinque posti di assistente.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate da un apposito Comitato, composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato stesso compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla Facoltà di agraria.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della Facoltà di agraria saranno aggregati al Comitato di Facoltà, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà di agraria risultino assegnati tre professori di ruolo.

Art. 5.

Le modifiche allo statuto dell'Università di Sassari per la parte relativa alla Facoltà di agraria avranno attuazione dall'anno accademico 1950-51.

Art. 6.

Limitatamente all'anno accademico 1950-51, ed in deroga alle disposizioni vigenti, è stabilito al 28 febbraio il termine per le nomine ed i trasferimenti di professori di ruolo presso la predetta Facoltà.

Art. 7.

E' riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi istituiti, in via provvisoria, presso l'Università di Sassari dall'anno accademico 1946-47, relativi agli insegnamenti della Facoltà di agraria.

Art. 8.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 7.800.000 annue, sarà fatto fronte nell'esercizio 1950-51 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1950.
Autorizzazione all'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione (R.A.I.) ad espropriare terreni per pubblica utilità.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, il regio decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923, che completa l'art. 20 del decreto sopracitato, il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca nuove norme per il servizio radioaudizioni circolari, il regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari, il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, con cui è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda dell'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione (R.A.I.) in data 16 maggio 1950, concernente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere relative alla costruzione dell'impianto del nuovo centro radiotrasmittente della potenza di 150 kw della stazione di Milano I in sostituzione di quello attuale da 50 kw, impianto che verrà corredato di un complesso irradiante ad alto rendimento costituito da antenna anti-fading ed adeguato sistema di terra;

Visto il piano di ricostruzione della rete radiofonica italiana approvato con Ministeriale 980677/7780-33 del 29 maggio 1946;

Considerato il carattere di pubblico interesse e d'utilità delle opere di cui trattasi, e la loro urgenza e la indifferibilità;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 2 e 20 del regio decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923, dell'art. 13 del regio decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923, dell'art. 13 del regio decre-

to-legge 25 ottobre 1925, n. 1917, e degli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, le opere necessarie alla costruzione dell'impianto del nuovo centro radiotrasmittente della potenza di 150 kw della stazione di Milano I, in sostituzione di quello attuale da 50 kw sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Dal giorno di pubblicazione del presente decreto l'Ente concessionario R.A.I. è autorizzato, ove ne ravvisi l'opportunità, ad espropriare i terreni e a limitare i diritti di proprietà da parte degli aventi diritto nelle località occorrenti per la esecuzione delle opere di cui trattasi.

Art. 3.

In qualunque momento il personale tecnico addetto alle opere inerenti il nuovo impianto dovrà avere libero accesso alle antenne disposte e da disporre attraverso stradelle da mantenersi normalmente dall'Ente concessionario, lungo le linee elettriche, e in modo diverso secondo le esigenze del servizio.

L'Ente concessionario potrà occupare parti della zona stessa ove lo ritenga necessario a suo giudizio, recingendo in tutto o in parte le antenne e gli organi annessi, secondo le esigenze tecniche e vietare comunque ogni accesso di animali e di persone a tali aree con sola eccezione del proprio personale addetto alle opere e agli impianti, debitamente autorizzato, e potrà aumentare il numero delle stradelle, delle aree occupate e le relative recinzioni, o spostarle se le antenne saranno aumentate di numero o spostate o modificate.

Art. 4.

Per le espropriazioni, occupazioni e imposizioni di servitù di cui ai precedenti articoli, resta ferma la procedura stabilita dagli articoli 181 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1950

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1950
Registro Ufficio risc. poste n. 29, foglio n. 269. — MANZELLA

(4974)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1950.

Revoca dei provvedimenti di sottoposizione a sindacato della ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), e nominato sindacatore il signor Ercole Luigi che, con decreto 11 gennaio 1949, è stato sostituito con il sig. Polito Alfredo;

Ritenuto che nella suindicata ditta non esistono più interessi di persone di nazionalità tedesca ed occorre pertanto revocare il sindacato;

Vista la deliberazione in data 28 settembre 1950 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Sono revocati i decreti 25 ottobre 1945 e 11 gennaio 1949, relativi alla sottoposizione e sindacato della ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), ed alla nomina del sindacatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

(4906)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1950.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 18 gennaio 1920, n. 6570, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio successivo, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 504, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Genova;

Visti i regi decreti 27 maggio 1926, 17 maggio 1928 e 4 giugno 1934, con i quali furono approvati rispettivamente il primo, secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella predetta provincia di Genova predisposto dal locale ufficio del Genio civile e illustrato con relazione in data 8 luglio 1950, n. 1464, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione del predetto schema ai fini di legge;

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Genova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 novembre 1950

Il Ministro: ALDISIO

Schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua — Secondo l'elenco in vigore	Nuova proposta
1	2	3	4	5	6
123	Torrente Leiro e Gorsezio	Tirreno	Genova-Mele	Dalla foce fino alla confluenza col rio Fontanelle	Dalla foce alle origini
123 I	Rio Rian di Ruea o Rovara, inf. n. 123	Gorsezio	Mele	—	Dallo sbocco alle origini
123 II	Rio Acquafresca e Fontanelle	Id.	Id.	—	Id.
123 III	Acque defluenti dalla galleria ferroviaria del Turchino, inf. n. 123	Id.	Id.	—	Id.
123 IV	Rio Turchino, inf. numero 123	Id.	Id.	—	Id. Le acque di cui sopra sono interessate da domande delle Amministrazioni delle FF. SS. del comune di Mele e della Soc. p. a. Acquedotto De Ferrari Galliera (portata media l. s. 90, minima finora riscontrata l. s. 60)
124	Rio Acquasanta	Leiro	Genova-Mele	Dalla foce fino alla confluenza col rio Martano o Martino	Dallo sbocco alle origini in tutti i suoi rami
125	Rio Ceresola o Biscassa, inf. n. 124	Acquasanta	Id.	Dallo sbocco per m. 2500 verso monte	Dallo sbocco alle origini nei suoi due rami
126	Rio del Baiadette, inf. n. 124	Id.	Genova	Dallo sbocco per m. 1000 verso monte	Dallo sbocco alle origini
127	Rio dei Condotti, inf. n. 124	Id.	Id.	Id.	Id.
140	Rio Molinassi	Tirreno	Id.	Dalla foce per m. 2000 verso monte	Dalla foce alle origini in tutti i suoi rami e colatori. Con la nuova proposta resta inclusa la sorgente detta « Ca' Maxin » (S. Alberto) chiesta in concessione dalla Soc. p. azioni Acqued. De Ferrari Galliera, in corso di istruttoria
142	Torrente Chiaravagna	Id.	Id.	Dalla foce fino all'ultimo opificio	Per tutto il suo corso: dalla foce fino alla confluenza del torrente Bianchetta e del torrente Cassinelle che lo formano
143	Torrente Bianchetta, inf. n. 142	Chiaravagna	Id.	Dallo sbocco alle case Bricchetto	Dallo sbocco alle origini
143 *bis*	Torrente Cascinelle, inf. n. 142	Id.	Id.	—	Id.
144	Torrente Ruscarolo o di Borzoli, inf. n. 142	Id.	Id.	Dallo sbocco all'incontro della ferrovia Genova-Ovada	Dallo sbocco alle origini dei tre rami che lo formano
145	Rio del Cardinale o di Valle Calda, infl. numero 144	Ruscarolo	Id.	Dallo sbocco alla via del Purgatorio	Dallo sbocco alle origini

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	
				Secondo l'elenco in vigore	Nuova proposta
1	2	3	4	5	6
181	Torrente Lagaccio	Tirreno	Genova	Dalla foce alla sua biforcazione	Dalla foce alle origini in tutti i suoi rami. La proposta della estensione dei limiti è in relazione d'opportunità con l'utenza dell'Amministrazione militare usufruente d'invaso a servizio del proiettificio
200	Torrente Lentro o delle Anime o di Viganego, infl. n. 182	Bisagno	Bargagli Genova Sori e Lumazzo	Dallo sbocco fin presso Cisiano	Dallo sbocco alle origini
200 I	Rio Lequette, infl. numero 200	Lentre	Sori	—	Id. Resterebbero incluse le sorgenti Lequette e Fontanascura chieste in concessione dal comune di Pieve Ligure per uso potabile La domanda è in corso
200 II	Rio Fontanascura, inf. n. 200	Id.	Genova Bogliasco Sori	—	Dallo sbocco alle origini
211	Torrente Bossari o della Castagna o di Lagoscuro	Tirreno	Genova	Dalla foce per m. 500 a monte della via comunale per Castagna	Dalla foce alle origini
214 I	Rio Camisca	Id.	Id.	—	Id.
214 II	Rio Sprixia e Succona	Id.	Bogliasco	—	Id.
215	Torrente Bogliasco del Poggio o di Sessarego	Id.	Id.	Dalla foce per m. 2000 a monte in ciascuno dei due rami detti del Poggio o di Sessarego	Dalla foce alle origini in tutti i suoi rami. Resterebbero incluse le sorgenti alimentanti l'acquedotto dei comuni di Bogliasco e di Pieve Ligure. L'inclusione appare opportuna al fine di derimere la nota vertenza sorta fra i due comuni
216	Torrente di Borchi, inf. n. 215	Bogliasco	Bogliasco-Genova	Dallo sbocco al confine per Sant'Ilario	Dallo sbocco alle origini in tutti i suoi affluenti
216 bis	Rio Favaro o Pontetto	Tirreno	Bogliasco-Pieve Ligure	—	Dalla foce alle origini
217	Torrente di Sori	Id.	Sori	Dalla foce fino al Molino delle Fonti	Dalla foce per tutto il suo corso e cioè fino alla confluenza dei due rami Levà e Sussina
218	Torrente Teriasca o dei Cortini, infl. n. 217	Sori	Id.	Dallo sbocco fin sotto Teriasca	Dallo sbocco alle origini
219	Torrente Levà, inf. numero 217	Id.	Id.	Dallo sbocco alla biforcazione sotto Levà	Dallo sbocco alle origini in tutti i suoi rami
219 I	Torrente Sussisa, inf. n. 217	Id.	Id.	—	Id. Resterebbe inclusa la sorgente di maggior portata che alimenta l'acquedotto di Bogliasco Pieve
219 II	Fossato Camascienza, inf. n. 217	Id.	Id.	—	Dallo sbocco alle origini
229	Rio Verzina o Vescina e Main, inf. n. 221	Recco	Recco e Avegno	Dallo sbocco per m. 1000 a monte della via provinciale	Dallo sbocco alle origini in tutti i suoi rami. Resterebbero incluse le sorgenti chieste in concessione dal comune di Avegno per l'alimentazione della frazione Molini Nuovi

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	
				Secondo l'elenco in vigore	Nuova proposta
1	2	3	4	5	6
232	Rio Camogli, o Diamara o Acquafredda	Tirreno	Camogli	Dalla foce fino all'ultimo opificio	Dalla foce alle origini nel ventaglio di formazione
232 I	Rio Fontanini e Valle Cava nell'Oro	Id.	Id.	—	Dalla foce alle origini Iscrizione richiesta dal comune di Portofino per motivi potabili
232 II	Valle San Fruttuoso	Id.	Id.	—	Dalla foce alle origini Iscrizione richiesta dal comune di Portofino per motivi potabili
232 III	Valle Ruffinale e Valle dei Coppelli	Id.	Portofino	—	Dalla foce alle origini comprese tutte le sorgenti del bacino Iscrizione richiesta dal comune di Portofino per motivi potabili
232 IV	Valle Vescinaro	Id.	Id.	—	Dalla foce alle origini comprese tutte le sorgenti del bacino Iscrizione richiesta dal comune di Portofino
232 V	Valle Niasca di Santo Antonio	Id.	Id.	—	Dalla foce alle origini comprese tutte le sorgenti del bacino Iscrizione richiesta dal comune di Portofino
233	Rio Acquamorta	Id.	Santa Margherita	Dalla foce fino all'ultimo opificio	Dalla foce alle origini in tutti i suoi rami Estensione richiesta come sopra
234	Rio Acquaviva, infl. n. 233	Acquamorta	Santa Margherita Portofino	Id.	Dalla foce alle origini in tutti i suoi rami Estensione richiesta come sopra
235	Torrente Nosarego	Tirreno	Santa Margherita	Dalla foce alla via della Madonna di Nosarego	Dalla foce alle origini in tutti i suoi rami
258 *bis*	Rio Ceriallo	Lavagna	Cicagna	—	Dallo sbocco alle origini
258 *ter*	Rio Chichisola a Chierina, infl. n. 258-*bis*	Ceriallo	Id.	—	Id. Interessa il comune di Cicagna l'inclusione della sorgente Chierina necessaria per l'alimentazione della frazione Serra
262	Rio Marsiglia, inf. numero 253	Lavagna	Uscio	Dallo sbocco per m. 1000 verso monte	Dallo sbocco alle origini Resterebbe inclusa la sorgente Reina, caput-flumini utile per l'alimentazione della frazione Pian dei Preti (in adesione alla richiesta del comune di Tribogna)
263	Rio Lanzuolo o Lanzuola, inf. n. 253	Id.	Limarzo Uscio	Dallo sbocco alla confluenza di N. S. del Bosco verso nord-est	Dallo sbocco alle origini in tutti i suoi rami ed affluenti Estensione richiesta dai comuni di Lumarzo e Bogliasco. Le sorgenti caput-flumini in quel di Pannesi da includersi sono oggetto di due domande concorrenti per uso potabile

(4949)

Visto, *il Ministro*: ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1950.

Istituzione nella provincia di Reggio Emilia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Emilia, e comunicate al Ministero con note n. 65/*R* e 15733/*D* in data, rispettivamente, 19 novembre 1949 e 3 novembre 1950;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Reggio Emilia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Geom. Secchi Giorgio, rappresentante del Genio civile;

Dott. Zannoni Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Bertani Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bassoli Zeno, Montanari Sereno, Storchi Amos, Frignani Franco, Ferioli Ervè, Vanini Ofrilio e Ferretti Walter, rappresentanti dei lavoratori;

Tagliaferri Raffaele, dott. Giuliani Ercole, rag. Franzini Franco e Torricelli Riccardo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dott. Leoni Adolfo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(5006)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1950.

Istituzione nella provincia di Milano, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate, su richiesta del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, e comunicate al Ministero con nota n. 0030000 del 30 ottobre 1950;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Milano, presso l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Corini Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Dott. Sant'Ambrogio Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Del Genovese Massimo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Boraccini Aldo, Molinari Antonio, Cinelli Luigi, Saccani Fortunato, Fossati Giuseppe, Ceruti Carlo e dott. Fiorillo Michele, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Agostini Serafino, dott. Orlando Giuseppe, Asti Nino e dott. Badoglio Giannino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Calegari Carlo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(5005)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasformazione della Fondazione «XV Legione Luigi Razza» ed approvazione del nuovo statuto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1949, sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per i trasporti, la Fondazione « XV Legione Luigi Razza » viene trasformata in Fondazione polizia ferroviaria e viene approvato il nuovo statuto organico.

(5020)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione di certificati di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 15.

Sono stati presentati per la rinnovazione i due certificati di rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 295663 di L. 7 e n. 618346 di L. 17,50 annue intestati alla Congregazione di carità di Bardineto, il primo vincolato di destinazione, semidistrutti dal fuoco.

Poichè il frammento esibito per ciascun titolo costituisce una piccola parte del titolo stesso, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla richiesta operazione.

Roma, addì 21 settembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4117)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 217

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 novembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143 —
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,85	142,85
» Milano	624,825	142,90
» Napoli	624,75	142,75
» Palermo	624,80	142,90
» Roma	624,81	142,90
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	629,83	142,90
» Venezia	624,83	142,90

Media dei titoli del 29 novembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,725
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	101,10
Redimibile 3,50 % 1934	76,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,20
Id. 5 % 1936	94,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,10
Id. 5 % convertiti 1951	100,05
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 29 novembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 142,90

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

Con decreto Ministeriale 21 novembre 1950, n. 28222, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Sant'Eufemia d'Aspromonte, in territorio del Comune omonimo, in provincia di Reggio Calabria, approvato dalle assemblee degli agricoltori tenutesi nel comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte il 14 marzo 1948 ed il 30 aprile 1950.

(5007)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo B, grado 11°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente norme a favore degli ex combattenti, e successive estensioni,

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi, convertito in legge 27 dicembre 1934, numero 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 981, circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti in Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante i benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista le legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 ogosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722, e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, che reca norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1950, n. 79714/12106.2.11;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo *B*, grado 11°) del Ministero della difesa Aeronautica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, col godimento dei diritti politici;

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di istituto tecnico commerciale, diploma di abilitazione tecnica (commercio o ragioneria) rilasciato da un istituto tecnico, o di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale, o di istituto tecnico (sezione ragioneria), conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico;

c) avere compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35;

d) risultare di regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Le donne sono escluse dal concorso, fatta eccezione per le vedove, nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile dell'Aeronautica deceduto per incidente di volo.

Dal concorso sono, pure, esclusi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami per l'ammissione nel ruolo del personale di ragioneria dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

1) ad anni 40: per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

ad anni 44: per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45: per i mutilati od invalidi di guerra e mutilati od invalidi per la lotta di liberazione.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopra indicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2), si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente, non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde, inoltre, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207, dal limite di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il presente concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, corredata dai prescritti documenti, nonchè da quelli relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria dell'Aeronautica militare;

c) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

e) indicare, limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

f) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. - Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco, o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato penale generale, su carta da bollo da L. 85 di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato.

6. Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva; la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci della prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24 e legalizzato dal prefetto, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure da un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

7. Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata.

8. Certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, debitamente legalizzato.

9. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dalla competente autorità.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e secondo la forma prescritta dall'art. 15 del predetto decreto; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo.

10. - Copia, in bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data d'inizio, la durata e la natura del servizio.

11. - Fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Per i certificati del Sindaco di Roma, e del cancelliere del tribunale o del segretario della procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 del presente articolo.

Art. 6.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, di cui all'art. 5.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9, ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale da L. 32 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità militare.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età (art. 2, punto *c*), e della qualifica di impiegato civile statale di ruolo (art. 3, punto 2), dei quali i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati, presso altre Amministrazioni, per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa - Aeronautica.

Il Ministero della difesa - Aeronautica, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate infor-

mazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1) economia politica e scienza delle finanze;

2) ragioneria generale ed applicata;

3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

1) materie delle prove scritte;

2) elementi di diritto civile, commerciale, costituzionale e di statistica;

3) lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese e tedesco.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni su indicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo però presente le disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al sesto, membro;

un funzionario della carriera di concetto delle Ragionerie centrali di grado non inferiore al sesto, membro;

un professore di materie economiche e giuridiche di istituto medio di istruzione, membro;

un funzionario di ruolo di ragioneria dell'Amministrazione aeronautica di grado non inferiore al settimo, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al nono.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 17.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 18.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 19.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1950
Registro n. 7, *foglio n.* 197.

(4989)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso per titoli ed esami per sei posti di medico assistente alienista in prova (gruppo A), nei manicomi giudiziari della Repubblica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 19 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre successivo, registro n. 25, foglio n. 4, col quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami per sei posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1950, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice ed esaminatrice del detto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Letti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso per titoli ed esami per sei posti di medico assistente alienista in prova (gruppo *A*) nei manicomi giudiziari della Repubblica:

1. Iannuccelli dott. Carlo	punti	27,45
2. Rosapepe dott. Giacomo	»	25,25
3. Fontanesi dott. Mario, combattente	»	23,41
4. Basile dott. Pietro, combattente	»	20,34
5. Corrado dott. Francesco, deportato	»	19,80
6. Coppola dott. Francesco, invalido di guerra	»	15,83

Art. 2.

Sono dichiarati idonei:

1. Pedrelli dott. Mario . . . . . punti 24,25
2. Ragozzino dott. Domenico . . . » 22,70
3. Navarro dott. Federico . . . » 20,73
4. Cappuccini dott. Giorgio . . » 20,39
5. Davoli dott. Pompeo » 19,18

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1950
Registro Grazia e giustizia n. 28, *foglio n.* 263. — OLIVA

(4986)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 luglio 1950, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli);
Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli) nell'ordine appresso indicato:

1. Telesca Alfredo . . . . punti 97,86 su 132
2. Carminelli Etrusco . . » 93,01 »
3. Carlomagno Marco . . » 87,08 »
4. Marchica Gaetano » 85,36 »
5. Aceto Felice . . » 84,48 »
6. Montecalvo Antonio » 82,92 »
7. Fontanarosa Giuseppe » 82,87 »
8. Michelon Giovanni » 81,83 »
9. D'Ambrosio Nicola . » 80,80 »
10. Fetriccione Alberto » 80,48 »
11. Livi Filiberto . . . . » 80,09 »
12. Ciocia Emanuele . . . . » 79,14 »
13. Palmieri Francesco . . . » 77,47 »
14. Cerioni Marino . . . . » 76,50 »
15. Napolitano Mario . . . . » 76,27 »
16. Buccheri Bruno . . . . . » 76,10 »
17. Di Capua Matteo . . . . » 74,86 »
18. Roccella Davide . . . . » 72,62 »
19. Massucco Dante . . . . » 72,03 »
20. L'Abbadessa Giuseppe . . . » 71,97 »
21. Stranges Antonio . . . . » 69,39 »
22. Russo Giovanni . . . . » 68,26 »
23. Castronuovo Giovanni . . . » 68,20 »
24. Novaga Arvedo . . . . . » 67,16 »
25. Russo Ferruccio . . . . » 64 — »
26. Del Bene Giovanni . . . . » 63,59 »
27. Cirafici Giuseppe . . . . » 63,45 »
28. Zito Ludovico . . . . . » 63,06 »
29. Facciolo Francesco Paolo . . . » 62,50 »
30. Accardo Alessio . . . » 62,40 »
31. Fiorentin Antonio . » 60,35 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1950

Il Ministro: SCELBA

(4987)

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Gela, indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1950.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 luglio 1950, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Gela (Caltanissetta);
Visto il decreto Ministeriale in data 24 ottobre 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Gela nell'ordine come appresso indicato:

1. Marchica Gaetano . . . . 97,36 su 132
2. Massucco Dante . . . . . . 96,68 »
3. Livi Filiberto . . . . . 88,59 »
4. Del Bene Giovanni . . . 88,09 »
5. Ferri Giovanni . . . . 85,86 »
6. Zito Ludovico . . . 85,06 »
7. Baraldi Dario . . . 83,74 »
8. Mazzoni Francesco 83,58 »
9. Mona Vito Nicola . . . 79 — »
10. Firenzuoli Alberto . . . 78,51 »
11. Perta Angelo . . 76,25 »
12. Cappello Agostino . 75,90 »
13. Fiorentin Antonio . . 72,35 »
14. Rianò Enrico . . . 72,27 »
15. Chiarello Salvatore . . 70,50 »
16. Brunetti Giulio . 70,43 »
17. Cantarini Giulio . 70,36 »
18. Timinieri Sebastiano . 68 — »
19. Manzini Dario . 67 — »
20. Abbaticchio Pietro 66,86 »
21. Succi Cimentini Flobert . 64,08 »
22. De Palo Vittorio 63,64 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1950

Il Ministro: SCELBA

(4969)

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 1ª classse (grado III) vacante nel comune di Vittoria (Ragusa).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 4 agosto 1950, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III), vacante nel comune di Vittoria (Ragusa);
Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III), vacante nel comune di Vittoria (Ragusa), nell'ordine appresso indicato:

1. Marchica Gaetano . 97,36 su 132
2. Massucco Dante . . . . . 95,68 »
3. Del Bene Giovanni . . . 88,09 »
4. Livi Filiberto . 87,09 »
5. Ferri Giovanni . . . . 85,36 »

6. Zito Ludovico	85,06 su 132
7. Mazzoni Francesco	84,08 »
8. Sardo Gabriele	81,75 »
9. Baraldi Dario	79,24 »
10. Mona Vito Nicola	78,50 »
11. Cappello Agostino	75,90 »
12. Perta Angelo	75,75 »
13. Fiorentin Antonio	72,35 »
14. Rianò Enrico	72,27 »
15. Brunetti Giulio	69,93 »
16. Chiarello Salvatore	69,50 »
17. Cantarini Giulio	68,86 »
18. Manzini Dario, coniugato con due figli e partigiano combattente	68,50 »
19. Timineri Sebastiano, coniugato e fratello di caduto in guerra	68,50 »
20. Abbaticchio Pietro	66,36 »
21. Succi Cimentini Flobert	64,08 »
22. De Palo Vittorio	63,64 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1950

Il Ministro: SCELBA

(4970)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 21 ottobre 1950, con il quale sono stati approvati i risultati del concorso interno a trenta posti di alunno d'ordine in prova, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, al 29° posto della graduatoria dei vincitori, ove leggesi *Ferrara Anna Maria* deve leggersi *Ferrara Maria.*

(4980)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella pubblicazione del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231, del 7 ottobre 1950, recante « Concorsi per esami nei gruppi *A* e *B* dei ruoli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato », sono incorse alcune inesattezze che vengono rettificate come segue:

pag. 2, colonna 2, capov. 4, riga 1, in luogo di novembre leggasi settembre;

pag. 2, colonna 2, capov. 8, riga 2, in luogo di decreto legislativo leggasi decreto-legge;

pag. 2, colonna 2, capov. 16, riga 3, in luogo di a domanda e di autorità leggasi a domanda o di autorità;

pag. 3, colonna 1, capov. 13, righe 1 e 2, in luogo di Consiglio dei Ministri ad interim leggasi Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim;

pag. 3, colonna 2, capov. 3, riga 1, in luogo di del Presidente leggasi della Presidenza;

pag. 4, art. 4, capov. 17, riga 5, in luogo di agevolazione leggasi elevazione;

pag. 6, art. 5, capov. 11, riga 1, in luogo di travano leggasi trovano;

pag. 6, art. 7, capov. 2, riga 4, in luogo di temine leggasi termine;

pag. 7, art. 11, capov. 3, riga 4, in luogo di la prova orale si intende superata leggasi la prova orale non s'intende superata;

pag. 10, art. 4, capov. 7, riga 2, in luogo di 8 dicembre 1943 leggasi 8 settembre 1943;

pag. 10, art. 4, capov. 29, riga 3, in luogo di dove in candidato leggasi dove il candidato;

pag. 13, art. 11, capov. 5, riga 4, in luogo di orale o di un trentesimo leggasi orale e d'un trentesimo;

pag. 15, colonna 1, capov. 14, riga 5, in luogo di bonifica e a leggasi bonifica da mine e a;

pag. 17, art. 4, capov. 39, riga 5, in luogo di soltanto di documenti leggasi soltanto i documenti;

pag. 20, colonna 2, capov. 15, riga 3, in luogo di impiegati leggasi impieghi;

pag. 20, colonna 2, capov. 16, riga 2, in luogo di n. 889 leggasi n. 885;

pag. 21, colonna 1, capov. 4, riga 2, in luogo di Africa orientale italiana leggasi Africa italiana;

pag. 24, art. 10, capov. 1, riga 1, in luogo di costerà leggasi consterà;

pag. 25, art. 11, capov. 2, riga 1, in luogo di dispone leggasi disporrà;

pag. 25, art. 14, capov. 6, riga 4, in luogo di 1928 leggasi 1918;

pag. 25, colonna 2, programma dell'esame di concorso, prova orale, capov. 2, riga 3, in luogo di una delle lingue leggasi in una o più delle lingue;

pag. 25, colonna 2, il Ministro per le finanze, capov. 1, riga 1, in luogo di 1947 leggasi 1917;

pag. 27, colonna 1, capov. 12, riga 2, in luogo di 1931 leggasi 1921;

pag. 28, art. 4, capov. 29, riga 7, in luogo di autorizzazione leggasi legalizzazione.

(4932)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 3920/San. del 31 dicembre 1948, con il quale fu bandito il concorso, per titoli e per esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1948;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e sanità pubblica in data 9 febbraio 1950;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Masciello Giuseppe di Carmine	punti	89,125	su 150
2. Durante Cesare fu Francesco	»	87,125	»
3. Annunziata Tommaso fu Nicolaniello	»	83,875	»
4. De Luca Mario fu Nicola	»	81.500	»
5. Santomarco Michele di Nicola	»	76,750	»
6. Stasi Cosimo fu Gaetano	»	71,500	»
7. Centola Michele fu Antonio	»	69,750	»
8. Finizio Nicola di Nestore	»	68 —	»
9. Mucci Giuseppe di Nicola	»	67,300	»
10. Paglia Giovanni fu Giuseppe	»	64 —	»
11. Lanna Nicola fu Modestino	»	63,750	»
12. Pistacchi Michele di Domenico	»	63,500	»
13. Valentino Giuseppe fu Luigi	»	62,100	»
14. D'Ardes Vicenzo di Giandonato	»	60 —	»
15. Gentile Teodosio di Luigi	»	56,750	»
16. Piepoli Antonio fu Francesco	»	55,625	»
17. Andreano Giuseppe di Domenico	»	52,500	»

Foggia, addì 4 agosto 1950

Il prefetto: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per quattro posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede di condotta a fianco di ciascuno indicata:

1. Masciello Giuseppe: Bovino (2a condotta);
2. Durante Cesare: Casalnuovo Monterotaro;
3. Annunziata Tommaso: Casalvecchio di Puglia;
4. Stasi Cosimo: Chieuti.

I concorrenti De Luca Mario e Santomarco Michele, classificati rispettivamente al 4° e 5° posto della graduatoria di merito, non sono riusciti vincitori di condotta, perchè le sedi da essi richieste sono state assegnate ai concorrenti che li precedono in graduatoria.

Foggia, addì 4 agosto 1950

Il prefetto: DONADU

(4917)

PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 9812 Div. san. in data 26 giugno 1947, col quale si bandiva il concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice di cui al decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 8 marzo 1949, n. 20400.I.AG/151, modificata, per quanto riguarda la sostituzione del presidente, col decreto del 18 settembre 1949, n. 20400.I.AG/151, trasmessi dalla prefettura di Teramo con lettera n. 13208 Div. vet. del 14 ottobre 1950;
Vista la graduatoria di merito;
Letto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Approva

la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice così come segue:

1. Ricci Bitti dott. Paolo	punti	134,66	su 150
2. Di Matteo dott. Piero	»	124,87	»
3. Di Fabrizio dott. Gaetano.	»	121,50	»
4. Caccavella dott. Antonio	»	117,00	»
5. Rossetti dott. Pietro	»	98,64	»
6. Cecchini dott. Mario	»	96,55	»
7. Volpi dott. Emidio	»	94,19	»
8. Guerrieri dott. Vincenzo	»	92,84	»
9. Ronalletta dott. Antonio	»	88,81	»
10. Pizzini dott. Luigi	»	87,56	»
11. Lotti dott. Alfonso	»	83,37	»
12. Busico dott. Giuseppe	»	81,32	»
13. Labrozzi dott. Alberto	»	77,49	»
14. Polito dott. Attilio	punti	74,26	su 150
15. Pellegrino dott. Guido	»	72,08	»
16. Lorello dott. Antonio	»	66,98	»
17. D'Annibale dott. Aldo	»	62,79	»
18. Di Biagio dott. Guido	»	62,29	»
19. Zimarino dott. Emanuele	»	59,61	»
20. Capuani dott. Pietro	»	54,20	»
21. Muto dott. Gennaro	»	54,14	»
22. Di Francesco dott. Rocco	»	52,81	»

Tutti i suddetti candidati sono dichiarati idonei.

Pescara, addì 2 novembre 1950

Il prefetto: MOZZI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Letta la graduatoria di merito del concorso per le condotte di veterinario vacanti nella provincia di Pescara, bandito con decreto prefettizio n. 9812 Div. san. del 26 giugno 1947, approvato con decreto prefettizio n. 16452 del 2 novembre 1950;
Considerato che le condotte veterinarie messe a concorso sono le seguenti:
1) Alanno (Comune capo consorzio) Cugnoli; 2) Caramanico (Comune capo consorzio) Salle e Sant'Eufemia a Maiella; 3) Civitella Casanova (Comune capo consorzio) Carpineto e Villa Celiera; 4) Loreto Aprutino (Comune capo consorzio) Collecorvino e Picciano; 5) Farindola (Comune capo consorzio) Montebello di Bertona; 6) Penne;
Viste le richieste delle sedi fatte in ordine di preferenza da parte dei candidati dichiarati idonei;
Vista la rinuncia fatta in data 25 ottobre 1950, dal dott. Ricci Bitti Paolo per tutte le condotte messe a concorso, in quanto ha optato per altra sede vinta presso altra Provincia;
Considerato che il dott. Rossetti Pietro ha chiesto sedi già occupate da candidati che lo precedono in classifica;
Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e per i posti a fianco di ciascuno segnati i seguenti candidati:
1) Di Matteo dott. Piero fu Raffaele: Penne;
2) Di Fabrizio dott. Gaetano di Antonio: Alanno (Comune capo consorzio), Cugnoli;
3) Caccavella dott. Antonio di Saverio: Loreto Aprutino (Comune capo consorzio) Collecorvino Picciano;
4) Cecchini dott. Mario fu Disma: Civitella Casanova (Comune capo consorzio) Carpineto e Villa Celiera;
5) Volpi dott Emidio di Antonio: Farindola (Comune capo consorzio) Montebello di Bertona;
6) Guerrieri dott. Vincenzo di Berardo: Caramanico (Comune capo consorzio) Salle e Sant'Eufemia a Maiella.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 2 novembre 1950

Il prefetto: MOZZI

(4922)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.